

Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Trivulzio, 15 – 20146 Milano

Milano, 6 febbraio 2026

Provvedimento del Commissario Straordinario n. PCS2026016
(in materia di competenza del Direttore Generale)

Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 7, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Il Responsabile <i>ad interim</i> del controllo ed attestazione di regolarità contabile (Dott. Ugo Ammannati)	<i>Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa / Firmato digitalmente</i>
Attestazione in ordine alla legittimità dell'atto (art. 34, comma 7, lett. c), Reg. Org. Cont.)		Il Commissario Straordinario (Francesco Paolo Tronca)	<i>Firmato digitalmente</i>
Prot.	Oggetto:	Vincolo di indisponibilità e impignorabilità di somme fino al 30.06.2026	

Il Commissario Straordinario,

richiamata:

- la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/884 dell'8.08.2023 con la quale – ad esito della verifica straordinaria sulla situazione aziendale dell'ASP IMMeS e PAT effettuata dalla Giunta medesima con Deliberazione n. XII/295 del 15.05.2023 – nel procedere allo scioglimento del Consiglio di Indirizzo dell'ASP IMMeS e PAT ai sensi dell'art. 15, co.5, della Legge Regionale n. 1/2003, si disponeva contestualmente la nomina, a decorrere dalla data di efficacia della Deliberazione stessa per un periodo di 6 mesi, rinnovabile ai sensi dell'art. 15, co.6, della Legge Regionale n. 1/2003, quale Commissario Straordinario dell'ASP IMMeS e PAT il Prof. Avv. Francesco Paolo Tronca, nel ruolo e nelle funzioni sia di Consiglio di Indirizzo sia di Direttore Generale;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/1829 del 05.02.2024 con la quale è stato disposto il rinnovo per un periodo di 6 mesi, ai sensi dell'art. 15 comma 6, della legge regionale n. 1/ 2003, dell'incarico del Prof. Avv. Francesco Paolo Tronca quale Commissario Straordinario dell'ASP IMMeS e PAT;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/2894 del 05.08.2024 con la quale è stata disposta la proroga della nomina di Commissario Straordinario in capo al Prof. Avv. Francesco Paolo Tronca;

- la Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. XII/4778 del 28.07.2025 con la quale è stata deliberata la prosecuzione dell'incarico del Prof. Avv. Francesco Paolo Tronca quale Commissario Straordinario dell'ASP IMMeS e PAT;

premesso che:

- l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio nasce a seguito della fusione e trasformazione di due Istituti di Pubblica Assistenza e Beneficienza: il Pio Albergo Trivulzio (nato alla fine del 1700, come istituto ospitaliero per anziani, per volere testamentario del nobile filantropo Antonio Tolomeo Trivulzio) e l'Istituto Milanese Martinitt e Stelline (il primo fondato nel 1528 da San Gerolamo Emiliani come Orfanotrofio maschile, e il secondo nel 1578 da San Carlo Borromeo per l'assistenza ai mendicanti, diventato poi Orfanotrofio femminile), entrambe istituzioni che affondano le loro origini in una secolare storia di assistenza alla cittadinanza milanese;
- con Deliberazione D.G.R. della Regione Lombardia n. 25208 del 21.02.1997 veniva approvata la fusione per unione dell'"Orfanotrofio Maschile di Milano detto i Martinitt" e dell'"Orfanotrofio Femminile di Milano detto della Stella" nell'unico Ente denominato "Istituto Milanese Martinitt e Stelline".
- con Delibera Consiliare del 22.04.1997, il Consiglio degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio di Milano prendeva atto della D.G.R. n. 25208 del 21.02.1997 concernente "*l'approvazione del nuovo statuto dell'IPAB Istituto Milanese Martinitt e Stelline con sede in Milano risultante dalla fusione delle IIPPAB Orfanotrofio Maschile di Milano detto i Martinitt e Orfanotrofio Femminile di Milano detto della Stella*" e deliberava di "*dare atto che per effetto della disposta retroattività dell'approvata fusione di cui al punto 1) del presente provvedimento, tutti gli atti posti in essere ed i conseguenti rapporti giuridici riguardanti le IIPPAB fuse vengano a essere imputati ora per allora, al nuovo soggetto giuridico derivante dalla fusione delle due IIPPAB suddette nell'unico Ente Istituto Milanese Martinitt e Stelline, e conseguentemente detto Ente, a far data tempo dal 1.01.1997, assume i diritti e gli obblighi degli Enti estinti*";
- successivamente, a seguito dell'emersione della Legge Regionale-Lombardia n. 1/2003 (in conformità all'art. 10 della Legge n. 328 dell'8 novembre 2000, che ha avuto attuazione con D. Lgs n. 207 del 4 maggio 2001), è stata disposta la trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (le c.d. I.P.A.B.) in Aziende di Servizi alla Persona (A.S.P.), aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ovvero in Fondazioni senza scopo di lucro, persone giuridiche di diritto privato (artt. 3 e 5 l. reg. Lombardia n. 1/2003).
- con Decreto del Direttore Generale – Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia n. 17577 del 21.10.2003, pubblicato sul BURL del 1.12.2003 – veniva resa esecutiva la fusione dell'IPAB "Pio Albergo Trivulzio" con l'IPAB "Istituto Milanese Martinitt e Stelline" e contestualmente si procedeva alla loro trasformazione in un unico Ente pubblico "Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio";
- il citato Decreto del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia n. 17577 del 21.10.2003, all'art. 1, qualifica l'ASP come soggetto giuridico diritto pubblico;
- l'ASP IMMeS e PAT è qualificata come ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO in ragione della realizzazione dei propri fini statutari con il prevalente utilizzo di mezzi finanziari erogati dallo Stato e da altri enti pubblici rispetto all'attività meramente imprenditoriale (circostanza confermata anche da numerose pronunce giudiziali passate in giudicato, emblematica la sentenza del Tribunale di Milano n. 4249 del 2013, estensore Dott. Tarantola);

- in merito alla qualifica dell'ASP come Ente Pubblico NON Economico, corre l'obbligo di precisare che l'ASP è ente nato successivamente al d.lgs. 165/2001 ed è evoluzione dell'IPAB. All'ASP, quindi, si riconosce la medesima natura giuridica dell'ex IPAB, poiché la depubblicizzazione intrapresa dal d.lgs. 207/2001 ha riguardato le IPAB trasformatesi in fondazioni/associazioni, ma non certamente le ASP che, pertanto, per continuità logico-giuridica, non possono che essere considerati enti pubblici NON economici. Esse costituiscono, infatti, l'evoluzione moderna delle I.P.A.B., considerate pacificamente enti pubblici non economici (Cass. S.U. 7298/92);
- le ASP, ai sensi del d.lgs. n. 207/2001 e della legge regionale n. 1/2003, sono persone giuridiche di diritto pubblico con autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, e sono istituite dalla Regione che approva lo statuto e nomina 2 dei 5 componenti del Consiglio di Indirizzo (i restanti componenti sono nominati dal Comune);
- le ASP, fin dalla loro istituzione, applicano ai propri dipendenti le disposizioni di cui al d.lgs. 165/2001, nonché le ASP aventi personalità giuridica di diritto pubblico derivanti da ex IPAB che applicavano il CCN Sanità pubblica, continuano ad applicare il CCNL Sanità Pubblica, su indicazione della Contrattazione Collettiva Quadro gestita dall'ARAN, che per definizione rappresenta le pubbliche amministrazioni (CCNL Autonomie Locali per gli addetti derivanti dalla ex IPAB Istituti Milanesi Martinitt e stelline).
- il legislatore regionale, competente per materia, è intervenuto a chiarire la natura di ente pubblico dell'ASP lo ha fatto specificando altresì che, come già anticipato, in quanto tale, applica il d.lgs. 165/2001 (si veda, a titolo esemplificativo, la legge regionale n. 19 del 11.12.2003 della Regione Friuli Venezia Giulia, all'art. 12, prevede che alle ASP si applicano: "le norme generali contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165").

richiamato l'articolo 159 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) in base al quale:

- “1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.*
- 2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:*
 - a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;*
 - b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;*
 - c) espletamento dei servizi locali indispensabili.*
- 3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.*
- 4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.*
- 5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti*

dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3";

richiamato, altresì, l'art. 1, comma 5, del D. L. 18/01/1993 n. 9, convertito nella Legge 18/03/1993 n. 67, sancisce l'impignorabilità delle somme dovute a qualsiasi titolo alle Aziende Sanitarie, nonché agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, *"nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi ed alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei Servizi Sanitari definiti con Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro del Tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto"*;

visto l'articolo 27, comma 13, della Legge n. 448 del 28/12/2001, come modificato dall'art. 3-quater del Decreto-Legge n. 13 del 22/02/2002, convertito con modificazioni nella Legge n. 75 del 24/04/2002, il quale prevede che *"Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali"*

richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, *"nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente."*;

richiamato l'art. 1 del D.M. 28/05/1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità a esecuzione forzata, i seguenti servizi indispensabili: servizi connessi agli organi istituzionali; servizi di amministrazione generale; servizi connessi all'ufficio tecnico; servizi di istruzione primaria e secondaria; servizi sociali;

precisato che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez. III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione

ritenuto che le normative e i richiami giurisprudenziali in tema di impignorabilità devono ritenersi applicabili all'ASP IMMeS e PAT in ragione di quanto specificato in premessa;

rilevato, pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le somme oggetto di impignorabilità, per il primo semestre dell'anno 2026, così come di seguito specificate:

DESCRIZIONE SERVIZIO	IMPORTO al 30/06/2026
INTERESSI PASSIVI BANCARI 28/02/2026	853.000,00

INTERESSI MUTUI AL 30/06/2026	103.000,00
MUTUI 1°SEMESTRE 2026	1.891.902,48
RETRIBUZIONE PERSONALE	14.500.000,00
CONTRIBUTI DIPENDENTI	7.333.333,00
PREMIO INAIL	401.000,00
DEBITO VS COOPERATIVE OSS AL 31/12/2025	7.000.000,00
DEBITO VS COOP. SOMMINISTRAZIONE OSS CORRENTE	4.375.000,00
INTERVENTI MANUTENTIVI SU PATRIMONIO ISTITUZIONALE per mantenimento accreditamento	2.416.666,67
SERVIZI AMMINISTRAZIONE GENERALE	171.666,67
IRPEF DIPENDENTI	4.333.333,00
ACCONTO DICEMBRE E GIUGNO IRES	683.362,00
ACCONTO DICEMBRE E GIUGNO IMU	1.096.000,00
DEBITO VF FORNITORI CORRENTI	4.166.666,00
STOCK DEL DEBITO ANTE 2025	13.000.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	62.324.929,82

Visti

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502
- il D. L. 18/01/1993 n. 9;
- del D.M. 28/05/1993
- la Legge Regionale (Regione Lombardia) 13 febbraio 2003, n. 1;
- il Regolamento Regionale 4 giugno 2003, N. 11 - Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1;
- lo Statuto dell'ASP;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- le Deliberazioni della Giunta della Regione Lombardia n. XII/884 dell'8.08.2023, n. XII/295 del 15.05.2023, n. XII/1829 del 05.02.2024, n. XII/2894 del 05.08.2024, n. XII/4778 del 28.07.2025

dato a o che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto o del presente provvedimento rientra tra le competenze del Commissario Straordinario nel ruolo e nelle funzioni di Direttore Generale;

dato atto che, con provvedimento del Commissario Straordinario n. PCS2025094 del 11.09.2025 è stato nominato il Dott. Ugo Ammannati quale soggetto avente il compito di controllare ed attestare la regolarità contabile nei provvedimenti comportanti spesa;

acquisito il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda, apposto ad interim, dal predetto Dott. Ugo Ammannati;

attestata la rispondenza dell'atto alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità e la legittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

DISPONE

per le motivazioni tutte citate e circostanziate in premessa:

1. di quantificare, in complessivi € 62.324.929,82 relativamente al primo semestre dell'anno 2026, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alla finalità previste dall'art. 159 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 determinate sulla base dei criteri in premessa indicati, nel modo così specificato:

DESCRIZIONE SERVIZIO	IMPORTO al 30/06/2026
INTERESSI PASSIVI BANCARI 28/02/2026	853.000,00
INTERESSI MUTUI AL 30/06/2026	103.000,00
MUTUI 1°SEMESTRE 2026	1.891.902,48
RETRIBUZIONE PERSONALE	14.500.000,00
CONTRIBUTI DIPENDENTI	7.333.333,00
PREMIO INAIL	401.000,00
DEBITO VS COOPERATIVE OSS AL 31/12/2025	7.000.000,00
DEBITO VS COOP. SOMMINISTRAZIONE OSS CORRENTE	4.375.000,00
INTERVENTI MANUTENTIVI SU PATRIMONIO ISTITUZIONALE per mantenimento accreditamento	2.416.666,67
SERVIZI AMMINISTRAZIONE GENERALE	171.666,67
IRPEF DIPENDENTI	4.333.333,00
ACCONTO DICEMBRE E GIUGNO IRES	683.362,00
ACCONTO DICEMBRE E GIUGNO IMU	1.096.000,00
DEBITO VF FORNITORI CORRENTI	4.166.666,00
STOCK DEL DEBITO ANTE 2025	13.000.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	62.324.929,82

2. che questa ASP, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per finalità diverse da quelle vincolate, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico di arrivo delle come prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998;
3. di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero solo temporaneamente in termini di cassa ex art. 195, D.Lgs. 267/2000;
4. che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo;
5. che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;
6. di notificare copia del presente atto alla Tesoreria, Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni per i conseguenti adempimenti di legge in relazione ai seguenti conti corrente

conto	IBAN
5000	IT62 K 05696 01630 000005000X68
5001	IT83 K 05696 01630 000005001X69
5002	IT24 I 05696 01630 000005002X70
5003	IT68 L 05696 01630 000005003X71
5004	IT15 O 05696 01630 000005004X72
5005	IT42 T 05696 01630 000005005X73
5006	IT86 W 05696 01630 000005006X74
5007	IT33 Z 05696 01630 000005007X75
5008	IT07 C 05696 01630 000005008X76
5009	IT51 F 05696 01630 000005009X77
5010	IT04 N 05696 01630 000005010X78
5012	IT63 L 05696 01630 000005012X80
5013	IT10 O 05696 01630 000005013X81
5015	IT81 W 05696 01630 000005015X83

5016	IT28 Z 05696 01630 000005016X84
5018	IT46 F 05696 01630 000005018X86
5019	IT90 I 05696 01630 000005019X87
5020	IT43 Q 05696 01630 000005020X88
5021	IT64 Q 05696 01630 000005021X89
5024	IT93 U 05696 01630 000005024X92
5026	IT94 C 05696 01630 000005026X94
5027	IT41 F 05696 01630 000005027X95
5030	IT42 S 05696 01630 000005030X01
5031	IT63 S 05696 01630 000005031X02
5032	IT33 Y 05696 01630 000005032X03
5033	IT07 B 05696 01630 000005033X04
5034	IT51 E 05696 01630 000005034X05

7. il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ASP.

Il Commissario Straordinario
 (Francesco Paolo Tronca)

Atto firmato digitalmente,
 ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.